

contratte solidalmente e personalmente.

Restano ammissibili i soli atti di **ordinaria amministrazione**, tendenti alla mera gestione e conservazione del patrimonio della persona giuridica.

Nel corso della liquidazione si provvede alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente.

I beni che residuino, esaurite le attività di liquidazione, sono **devoluti**:

- in conformità all'atto costitutivo o allo statuto;
- qualora questi non dispongano nulla in merito si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento;
- in mancanza provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi.

## 3.1. LE ASSOCIAZIONI DI FATTO.

### A) Nozione

---

Sotto il profilo strutturale l'**associazione non riconosciuta** (tra cui rientrano le **organizzazioni sindacali** e i **partiti politici**) non si distingue dall'associazione con personalità giuridica, essendo anch'essa composta da un gruppo di individui che perseguono un interesse comune tramite un'organizzazione stabile e mezzi patrimoniali a ciò destinati: ciò che distingue l'associazione non riconosciuta, quindi, è la **mancanza di un riconoscimento formale**.

### I PARTITI POLITICI

In particolare il decreto legge 28 dicembre 2013 n.149 definisce i partiti politici come *"libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale"*.

I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità

Il recente decreto c.d. spazzacorrotti (legge 9 gennaio 2019 ***"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"***) ha previsto, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del predetto decreto legge n. 149,

l'equiparazione ai partiti e ai movimenti politici delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati aventi organi direttivi la cui composizione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

### **B) Il fondo comune dell'associazione non riconosciuta: l'autonomia patrimoniale imperfetta**

---

La principale **differenza** tra associazioni riconosciute e non riconosciute attiene al **profilo patrimoniale**.

L'art. 37 c.c. prevede che i contributi degli associati e i beni con essi acquistati confluiscono nel cd. **fondo comune** dell'associazione. A seguito dell'abrogazione degli artt. 600 e 786 c.c., anche i beni ricevuti dall'ente a titolo di eredità o donazione confluiscono nel patrimonio dell'ente.

Durante la vita dell'associazione, i singoli associati:

- non possono chiedere la **divisione del fondo comune**;
- non possono pretendere la propria **quota individuale** in caso di recesso (art. 37, comma 2, c.c.).

Il fondo comune, dunque, costituisce vera e propria dotazione patrimoniale dell'associazione non riconosciuta, quale autonomo soggetto di diritto. Esso garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione (art. 38 c.c.), ma, non essendo l'associazione non riconosciuta dotata di personalità giuridica, per tali obbligazioni rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (**autonomia patrimoniale imperfetta**).

### **C) Organizzazione delle associazioni non riconosciute**

---

Come si rileva dalla lettura del primo comma dell'art. 36 c.c., il legislatore ha

conferito ampi spazi di **autonomia agli associati**, liberi di regolare l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute di cui siano membri mediante accordi interni.

In ogni caso l'art. 36 comma 2 c.c. prevede che le associazioni di fatto **possono stare in giudizio** nella persona di coloro ai quali è stata conferita la presidenza o la direzione.

## LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

### ■ **Associazioni non riconosciute. Responsabilità solidale.**

Dall'art. 38 del cod.civ. si desume che, in materia di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta è responsabile solidamente con l'ente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, il forza del ruolo rivestito, ha diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato (**Cass. civ., Sez. VI-T, ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2169**).

## 4. LE FONDAZIONI.

### A) Nozione

---

La fondazione è un ente a *struttura istituzionale*, e cioè una organizzazione stabile per la gestione di un patrimonio, finalizzata al perseguimento di uno scopo altruistico. L'elemento che caratterizza la fondazione, quindi, è la presenza di un **complesso di beni destinati al conseguimento di uno scopo di pubblica utilità**.

La fondazione ha un proprio **patrimonio**, distinto da quello del fondatore, con cui risponde, in via esclusiva, delle sue obbligazioni (**autonomia patrimoniale perfetta**).

La disciplina dettata dagli artt. 14 ss. c.c. si riferisce sia alle associazioni riconosciute che alle fondazioni.

### B) Modalità di costituzione delle fondazioni

---

La fondazione viene ad esistenza attraverso un atto unilaterale e cioè il c.d. **atto di fondazione**, con il quale il fondatore compie un atto di disposizione (e di destinazione) patrimoniale, spogliandosi definitivamente della titolarità di taluni beni e destinandoli al perseguimento di uno scopo determinato.

Tale atto di fondazione:

- può essere compiuto *inter vivos*, ed in tal caso deve rivestire la forma